

**Disciplina organica dell'artigianato.**

**Art. 22**

*(Composizione e funzionamento) (1)(2)*

**1.** La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.

**2.** Essa è composta:

**a)** dall'Assessore competente che la presiede;

**b)** dal Direttore centrale attività produttive;

**c)** da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

**d)** dal dirigente regionale dell'INPS o un suo delegato permanente.

**3.** I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni per l'artigianato.

(3)

**4.** Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.

**5.** La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.

**6.** Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

**7.** La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

**8.** I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.

**9.** Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**10.** Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:

**a)** curare l'istruttoria dei ricorsi;

**b)** conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;

**c)** adempiere a ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.

**11.** Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.

**12.** Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 7/2011

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 7/2011

**3** Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.